



COMUNE DI INZAGO

Provincia di Milano

✧ UFFICIO TECNICO - SEZIONE LL.PP. – AMBIENTE – TERRITORIO – ECOLOGIA ✧

Prot. n° 5188 29 MAR. 2011

Ordinanza n° 13 / 2011

IL SINDACO

- ◆ **Vista** la Circolare n° 1/SAN/2008 e Circolare n° 12/SAN/2009 del 14.05.2009 della Regione Lombardia, nonché la nota della Regione Lombardia del 25.01.2010 Prot. n° H1.2001.0000127, relative a: *Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori*;
- ◆ **Vista** la nota del 22.03.2010 prot. 16870 da parte dell'A.S.L. della Provincia di Milano, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta agli atti in data 29.03.2010 al Prot. n° 05333, che invita ad assumere idonee misure di lotta per il contenimento delle zanzare;
- ◆ **Considerata** anche la possibilità della presenza sul territorio della zanzara *Aedes Albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud-est asiatico ed introdotta in Italia a partire dall'anno 1990 e successivamente diffusasi anche nelle nostre realtà territoriali;
- ◆ **Rilavato** che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso dove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi dei fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione di orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;
- ◆ **Tenuto conto** della necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute dei Cittadini da ogni possibile conseguenza igienico sanitaria derivante dall'infestazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita;
- ◆ **Ravvisata** la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
- ◆ **Dato atto** che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto e provvederà alle operazioni di disinfezione e disinfezione di aree pubbliche;
- ◆ **Ritenuto** di adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;
- ◆ **Visto** l'Art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27/07/1934 n.1265;
- ◆ **Visto** la Legge 24/11/1981 n.689;
- ◆ **Viste** le Circolari del Ministero della Sanità n.13/1991 e 42/1993;
- ◆ **Visto** il Regolamento Locale di Igiene;
- ◆

COMUNE DI INZAGO
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal _____ al _____
IL MESSO COMUNALE





COMUNE DI INZAGO

Provincia di Milano

- ◆ **Ritenuto** pertanto di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni che possano arrecare problemi di carattere igienico - sanitario;
- ◆ **Visto** l'Art. 50 comma V e Art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ORDINA

1. A tutta la Cittadinanza, agli Amministratori condominiali:

- ✓ evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- ✓ procedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta negli stessi e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
- ✓ trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti larvicidi da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento;
- ✓ pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- ✓ introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- ✓ nei mesi invernali, specialmente nelle aree più critiche, adottare provvedimenti contro le femmine svernanti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombole insetticide spray nei seguenti locali:
 - ✓ cantine;
 - ✓ locali caldaie;
 - ✓ locali pompe di sollevamento;
 - ✓ solai, soffitte;
 - ✓ vasche settiche;
 - ✓ camerette di ispezione rete fognatura;

2. ai Proprietari, agli Amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

- ✓ assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;





COMUNE DI INZAGO

Provincia di Milano

3. a tutti i conduttori di orti:

- ✓ privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- ✓ sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- ✓ chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. ai Proprietari e Responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, autodemolizione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- ✓ adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- ✓ assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. ai Gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale:

- ✓ stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- ✓ provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- ✓ non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

6. ai Responsabili dei cantieri:

- ✓ evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;





COMUNE DI INZAGO

Provincia di Milano

- ✓ sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- ✓ provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AVVERTE

Ogni violazione alla presente ordinanza, fatta salva ogni ulteriore azione civile o penale, sarà punita ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. n° 267/2000 la cui sanzione amministrativa pecuniaria va da € 50,00.= a € 500,00.= in ottemperanza alla Legge n° 689/81.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante apposizione all'Albo Pretorio del Comune.

È fatto obbligo alla Polizia Locale e a chiunque spetti, di fare eseguire e rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

1. Che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione, ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 e successivi, della Legge 07.08.1990, n° 241, dell'**avvio di procedimento**;
2. Che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso:
 - Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; al TAR nei casi e nei modi previsti dalla Legge del 06.12.1971, n° 1034;
 - Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica: al Capo dello Stato, nei casi e nei modi previsti dal D.P.R. del 24.11.1971, n° 1199.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza nelle forme di legge.

È fatto obbligo alla Polizia Locale e a chiunque spetti, di fare eseguire la presente Ordinanza.

Il Comune, in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, si riserva la facoltà di provvedere direttamente, rivalendosi per le spese sostenute e quant'altro, nei confronti dei responsabili delle opere stesse.

Dalla Residenza Municipale, **28 marzo 2011**

IL SINDACO

Benigno CALVI

Pratica istruita da: Arch. Luca Mazzoleni, Tel 02.954398221.